

Regolamento del Tribunale penale federale

del 20 giugno 2006

Il Tribunale penale federale,

visto l'articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 2002¹ sul Tribunale penale federale (LTPF),

adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1: Organizzazione

Sezione 1: Amministrazione del Tribunale

Art. 1 Corte plenaria

¹ Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LTPF.

² La Corte plenaria è inoltre competente per:

- a. l'autorizzazione per promuovere un procedimento penale a carico di un membro del Tribunale (art. 11a cpv. 1 LTPF);
- b. la nomina della Commissione amministrativa (Direzione del Tribunale) per due anni (art. 16 cpv. 3 LTPF);

³ Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Corte plenaria.

Art. 2 Decisioni

¹ La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 15 capoversi 2 e 3 e 19 LTPF. A complemento dell'articolo 15 capoverso 2 LTPF, la decisione per circolazione degli atti è esclusa se un membro del Tribunale o il segretario generale chiede una deliberazione orale relativamente ad una causa.

² Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Art. 3 Commissione amministrativa (Direzione del Tribunale)

¹ La composizione, la presidenza e le competenze sono regolate dagli articoli 14 e 16 LTPF.

RS 173.710

¹ RS 173.71

² Quali ulteriori membri della Commissione amministrativa secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c LTPF vengono eletti, di regola, i presidenti delle corti. In caso d'impedimento, essi possono farsi rappresentare da un membro della corte da loro designato.

³ Alla Commissione amministrativa competono inoltre:

- a. tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati e i giudici istruttori, sempre che tali questioni non siano delegate alla presidenza, al segretariato generale o alla direzione dell'Ufficio dei giudici istruttori;
- b. la vigilanza sul segretariato generale;
- c. il trattamento dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso;
- d. l'adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità;
- e. tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo;

⁴ La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche alla presidenza o al segretariato generale.

⁵ Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può chiedere alla presidenza, informandola dell'oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa.

Art. 4 Decisioni

¹ La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l'articolo 19 LTPF alla maggioranza assoluta dei voti. Affinché siano valide, è necessario che alla seduta o alla procedura per circolazione partecipino almeno tre membri.

² Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo e tiene il verbale; con l'accordo della presidenza, un'altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.

Art. 5 Presidenza

Il presidente del Tribunale:

- a. rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
- b. presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa;
- c. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull'attuazione della procedura per circolazione;
- d. concede l'assistenza giudiziaria nei confronti di altre autorità;
- e. sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa.

Art. 6 Segretariato generale

¹ Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

² Il segretario generale è in particolare competente per:

- a. l'organizzazione dei servizi e della Cancelleria;
- b. l'esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa;
- c. l'informazione e le relazioni pubbliche (art. 19), su istruzione del presidente;
- d. le questioni assegnate per disbrigo al segretariato generale dalla Commissione amministrativa.

³ La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d'attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo.

Art. 7 Firma

¹ Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

² Il presidente firma individualmente laddove l'affare è di sua esclusiva competenza.

³ Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi. Ciò vale ugualmente per quanto concerne il supplente per gli affari di sua competenza.

Sezione 2: Giurisprudenza**Art. 8** Corte penale

¹ La Corte penale è composta dai giudici assegnate dalla Corte plenaria.

² Alla Corte penale competono i compiti assegnate dall'articolo 26 LTPF o da altre leggi federali.

Art. 9 Corti dei reclami penali 1 e 2

¹ Le Corti dei reclami penali 1 e 2 sono composte dai giudici assegnati loro dalla Corte plenaria.

² Alla Corte dei reclami penali 1 (Corte dei procedimenti penali) competono i compiti assegnate dall'articolo 28 capoverso 1 lettere a, b, c, c^{bis}, d, g e g^{bis} e capoverso 2 LTPF.

³ Alla Corte dei reclami penali 2 (Corte dell'assistenza giudiziaria) competono i compiti assegnate dall'articolo 28 capoverso 1 lettera e ed h LTPF.

⁴ Esse possono prendere decisioni mediante circolazione in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la discussione.

Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti

¹ I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti. Possono delegare l'istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso 2.

² Laddove la legge federale del 15 giugno 1934² sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compito spetta al presidente della Corte penale.

³ Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.

Art. 11 Cancellieri

¹ I cancellieri adempiono i compiti secondo l'articolo 22 capoversi 2 e 3 LTPF.

² Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la direzione del Tribunale affidano loro.

Art. 12 Assistenza tra corti

Se necessario, il presidente del Tribunale può ordinare ai membri e ai cancellieri di un'altra corte di prestare il proprio concorso a titolo provvisorio.

Art. 13 Gestione delle cause e delle pratiche

D'intesa con i presidenti delle corti, il segretario generale organizza la conduzione della gestione delle cause e delle pratiche da parte della Cancelleria.

Sezione 3: Ufficio dei giudici istruttori federali**Art. 14**

¹ I giudici istruttori federali, unitamente ai loro collaboratori, costituiscono l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI). L'UGI ha la sua sede a Berna e può gestire uffici esterni.

² Nell'esercizio delle loro attività giudiziarie, i giudici istruttori sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Sottostanno alla vigilanza legale della Corte dei reclami penali 1 conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LTPF.

³ L'organizzazione dell'UGI e la vigilanza generale sono disciplinate in un regolamento.

Capitolo 2: Funzionamento del Tribunale

Art. 15 Tenuta

I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.

Art. 16 Riprese e registrazioni

Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni effettuate da terzi. Il divieto è applicabile all'aula dell'udienza e all'edificio del Tribunale nonché a tutti gli altri siti in cui si tiene un'udienza del Tribunale penale federale.

Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze

¹ I membri del collegio giudicante decidono se approvare la versione definitiva di una sentenza.

² Le sentenze delle corti sono firmate dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante e dal cancelliere. In caso di impedimento, firma un altro membro coadiuvante del Tribunale.

³ Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un membro del Tribunale da questi designato; nelle procedure con giudice unico, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere.

Capitolo 3: Principio di pubblicità, informazione e disposizione finale

Art. 18 Principio di pubblicità in relazione all'amministrazione della giustizia

¹ Il segretario generale può permettere l'accesso a un documento relativo all'amministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 2004³ sulla trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per scritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d'accesso.

² Se l'accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna procedura di conciliazione. La possibilità d'interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82 e seguenti della legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale.

³ Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 24 agosto 1994⁶ sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest'ul-

³ RS 152.3

⁴ RS 172.021

⁵ RS 173.110

⁶ RS 173.118.2

tima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all'ordinanza del 24 maggio 2006⁷ sulla trasparenza.

⁴ Del resto, è applicabile l'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

Art. 19 Informazione

¹ Al segretario generale competono l'informazione e le relazioni pubbliche. In merito a procedimenti pendenti o conclusi, informa su istruzione del presidente della Corte.

² I principi dell'informazione (art. 25 cpv. 3 LTPF) e l'accreditamento relativo alla cronaca giudiziaria (art. 25 cpv. 4 LTPF) sono disciplinati in un regolamento separato.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Esso sostituisce il regolamento dell'11 febbraio 2004⁸.

20 giugno 2006

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alex Staub

La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

⁷ RS 152.31

⁸ RU 2004 1575

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

